



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 27/07/2020

Cod. Ente: 10956

ORIGINALE

OGGETTO: ANNULLAMENTO DELIBERA C.C. N. 44 del 19/12/2019 E APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DEL TRIBUTO COMUNALE TARI ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27.

Adunanza ordinaria di prima convocazione.

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTISETTE mese di luglio alle ore 21.00 in Cavenago di Brianza nella sede del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta si tiene "a porte chiuse" a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Risultano presenti/assenti i Signori:		P	A
Fumagalli	Davide	Si	
Biffi	Giacomo	Si	
Barteselli	Pierluigi	Si	
Lettieri	Vincenzo	Si	
Erba	Irene	Si	
Colombo	Clara	Si	
Rigato	Michela	Si	
Usai	Davide	Si	
Baioni	Alessandra	Si	
Baragetti	Davide	Si	
Demartis	Giovanni Antonio		Si
Tresoldi	Ivano	Si	
Corsini	Laura Felicia Franc	Si	
Totale presenti/assenti		12	1

Assiste il Segretario Generale Regg. dott. Roncen Ivan, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Sig. Vincenzo Lettieri.

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore al Bilancio-Tributi dott.ssa Colombo Clara, che illustra il contenuto della delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC);
- la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che testualmente recita:

*«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al **30 giugno 2020***

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che testualmente recita:

*«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Visto l'art. 138 del D.L. n. 34/2020 cd" Decreto Rilancio", titolato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" che nello specifico della TARI abroga:

- il comma 4 dell'art.107 del decreto-legge 18/2020 ("Cura Italia"), che ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI;
- il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 147/2013 (la norma indicava al 30 aprile la scadenza per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI).

Dato atto che per effetto di tali abrogazioni, le delibere concernenti le tariffe e il regolamento della TARI e della Tariffa corrispettiva per l'anno 2020 possono essere approvate entro il **30 settembre 2020**, termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2020, come disposto dal comma 2 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 3 bis dell'Art. 106, della Legge 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. n. 180 del 18/07/2020 – Suppl. Ord. N. 25) di conversione del D.L. n. 34/2020 "Rilancio";

Ritenuto con il presente provvedimento, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente:

- di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI per le utenze domestiche e **non** domestiche, già adottate per l'anno 2019;
- di stabilire, per le utenze domestiche, il pagamento in due rate, il 25 settembre ed il 30 dicembre 2020;
- di rinviare a successivo provvedimento da adottarsi entro il prossimo 30 settembre. per le utenze **non** domestiche, la determinazione:
 - delle riduzioni in favore delle attività economiche che sono state obbligate alla chiusura a seguito dei provvedimenti statali emanati in conseguenza dell'epidemia da Covid-19;
 - delle eventuali agevolazioni in favore delle attività economiche che hanno chiuso spontaneamente la propria attività, sempre in conseguenza dell'epidemia da Covid-19;
 - delle scadenze di pagamento;
 - delle eventuali misure a salvaguardia degli equilibri di bilancio, per le conseguenti minori entrate.

Dato atto che entro il 31/12/2020 questo l'Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 in base all'art. 107, commi

4 e 5 D.L. 18 del 17/03/2020 convertito in Legge;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 21/02/2019 avente ad oggetto: "Approvazione piano finanziario, tariffe e scadenze del tributo comunale Tari Anno 2019";

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione piano finanziario, tariffe e scadenze del tributo comunale Tari Anno 2020";

Vista la delibera n. 443/2019/R/rif 443/2019/R/RIF l'Autorità di Regolazione per l'energia che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

Ritenuto pertanto necessario annullare la precedente delibera di Consiglio comunale n. 44 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione piano finanziario, tariffe e scadenze del tributo comunale Tari Anno 2020" in quanto non rispondente ai criteri imposti dalla delibera Arera n. 443/2019/R/rif 443/2019/R/RIF;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con del. Cons. Com. n. 14 del 20.05.2020 e s.m.i ancora valido per la componente tributo TARI;

ACQUISITI in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- lo Statuto comunale vigente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Udita la relazione illustrativa dell'Assessore al Bilancio-Tributi dott.ssa Colombo Clara;

Uditi, altresì:

- l'intervento del Consigliere Corsini Laura F.F., che chiede informazioni sulla attuale situazione delle attività commerciali;
- l'intervento del Consigliere Tresoldi Ivano, che anticipa il voto contrario e ne evidenzia le ragioni;
- la replica dell'Assessore Colombo Clara;
- l'intervento conclusivo del Sindaco;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 23.07.2020 dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso in data 23.07.2020 dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti favorevoli n. 10; Contrari n. 2 (Sigg. Baragetti Davide e Tresoldi Ivano) espressi da n. 12 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di annullare la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione piano finanziario, tariffe e scadenze del tributo comunale Tari Anno 2020" in quanto non rispondente ai criteri imposti dal nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

- 2) Di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 6 del 21/02/2019, come da prospetto allegato A) alla medesima delibera n. 6-2019, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
- 3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020.
- 4) Di stabilire che il pagamento da parte degli utenti avvenga in due rate con scadenza:
 - 1° RATA: 25 settembre 2020 - venerdì;
 - 2° RATA: 30 dicembre 2020 – mercoledì.
- 5) Di rinviare a successivo provvedimento da adottarsi entro il prossimo 30 settembre la determinazione per l'anno 2020 delle riduzioni/agevolazioni TARI e delle scadenze delle rate per le utenze **non** domestiche, secondo quanto riportato nelle premesse;
- 6) Di rinviare a successivo provvedimento da adottarsi entro il prossimo 30 settembre la determinazione per l'anno 2020 delle agevolazioni TARI per le utenze **non** domestiche, secondo quanto riportato nelle premesse.
- 7) Di dare atto che la prima rata per le utenze **non** domestiche non contemplerà le agevolazioni che verranno deliberazione successivamente alla scadenza come sopra fissata che invece verranno interamente riconosciute sulla seconda rata.
- 8) Dato atto che entro il 31/12/2020 si provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 in base all'art. 107, commi 4 e 5 D.L. 18 del 17/03/2020 convertito in Legge.
- 9) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 %.
- 10) Di riservarsi l'adozione di eventuali modifiche al vigente regolamento comunale sul tributo per la gestione dei rifiuti (TARI), da adottarsi entro il prossimo 30 settembre 2020, se e per quanto risulteranno necessarie.
- 11) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 12) Di dichiarare la presente, con separata votazione: favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Sigg. Baragetti Davide e Tresoldi Ivano), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di dar corso con urgenza ai relativi contenuti.

=====

Allegati: pareri

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Vincenzo Lettieri
f.to digitalmente

II SEGRETARIO GENERALE REGG.
dott. Ivan Roncen
f.to digitalmente